

## **Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola**



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2020 aprile –

A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso modalità hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a [www.agorascuola.org](http://www.agorascuola.org) –

per l'archivio normativo vai a

[www.agorascuola.it](http://www.agorascuola.it)

**Considerate le attuali difficoltà connesse al raggiungimento della sede sindacale e relativa “normalizzazione” rimaniamo a disposizione in forme alternative alla presenza**

**Numero  
riservato agli  
iscritti .Telefonare  
dalle 11.00 alle  
13.00 e dalle 18.00 alle  
20.00**

**328 7084307**

**agorascuola@agorascuola.it**

# ATA 24 mesi.

.....  
dal 5 maggio al 3 giugno le domande su  
**Istanze online.**

. I profili professionali per cui si può concorrere sono: • **Assistente Amministrativo** • **Assistente Tecnico** • **Cuoco** • **Guardarobiere** • **Infermiere** • **Addetto alle aziende agrarie** • **Collaboratore Scolastico**

## Requisiti

Il requisito fondamentale è **un'anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni**, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);

**attendere indicazioni da Agorà su sms telefonino**

## ATA e corona virus 04 maggio

Per quanto riguarda il personale ATA il lavoro agile è diventata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui non può essere svolto, come ad esempio nel caso dei collaboratori scolastici.

Per i collaboratori e per tutti coloro i quali non possono svolgere il lavoro in modalità agile, qualora la scuola sia rimasta aperta per esigenze indifferibili con contingente di personale minimo o chiusa fisicamente, la gestione è avvenuta ricorrendo agli "*strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva*" e, in ultimo, **all'esenzione dal servizio**, che viene considerato svolto a tutti gli effetti.

Le ferie a cui si fa riferimento sono quelle relative all'a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007), di cui si può usufruire fino al 30 aprile.

Secondo quanto indicato nel [DPCM 26 aprile 2020](#) per la gestione delle scuole non sono previste modifiche, in quanto comunque verranno sempre gestite in presenza quelle attività considerate indifferibili mentre bisogna sempre tener presente che bisogna esperire "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale".

## **Maturità 2020:**

fino al 6 maggio i docenti non designati commissari interni dell'Esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e i Dirigenti Scolastici possono presentare istanza per essere nominati Presidenti.

Le commissioni degli esami di Maturità, per l'a.s. 2019/20, in seguito alla deroga prevista dal decreto legge dell'8 aprile 2020 e come stabilito nell'OM n. 197 del 17 aprile, sono composte da **6 commissari interni** più il **presidente esterno**.

Presidenti

Gli aspiranti tenuti a presentare l'istanza (Dirigenti scolastici) e quelli che possono farlo facoltativamente (docenti con almeno 10 anni di ruolo), devono presentare due distinte domande:

1. domanda di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti;
2. domanda di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato.

La prima si presenta su Istanze Online tramite il modello ES-E; la seconda si presenta sempre su Istanze Online tramite il modello ES-1.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione il **21 maggio 2020**.

Sono usciti in **Gazzetta Ufficiale i Bandi dei Concorsi**, ecco le date per le domande:

- ◆ **Concorso straordinario secondaria I e II grado** procedura per il ruolo: **dal 28 maggio 2020 al 3 luglio 2020**
- ◆ **Concorso straordinario per l'abilitazione**, aperto a docenti paritaria e IeFP: **dal 28 maggio 2020 al 3 luglio 2020**
- ◆ **Concorso ordinario infanzia e primaria** dal **15 giugno 2020 al 31 luglio 2020**
- ◆ **Concorso ordinario secondaria I e II grado** dal **15 giugno 2020 al 31 luglio 2020**

Secondo il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020 i test preselettivi del **TFA Sostegno** si svolgeranno nelle seguenti giornate:

- **22 settembre 2020** prove scuola infanzia;
- **24 settembre 2020** prove scuola primaria;
- **29 settembre 2020** prove scuola secondaria di I grado;
- **1 ottobre 2020** prove scuola secondaria di II grado.

I corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.

## **[Le NEWS dalle varie UNIVERSITA'](#)**

**[\(cliccando sul link e collegandovi in tal modo al sito dell'Agorà e scorrendo Ateneo per Ateneo, potrete accedere a tutte le novità in merito alle NUOVE scadenze per l'iscrizione al corso di sostegno](#)**

**Pubblicati in G.U. in data 28/04/2020 i bandi per:**

- ◆ [Concorso straordinario secondaria per il ruolo](#) – 24.000 posti
- ◆ [Concorso ordinario secondaria](#) - 25.000 posti
- ◆ [Concorso ordinario infanzia e primaria](#) - 12.863 posti
- ◆ [Concorso straordinario per l'abilitazione](#) aperto anche a docenti paritaria e IeFP

\*\*\*\*\*

**Bando di concorso straordinario** per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Il Ministero alla luce di quanto previsto nel decreto scuola DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, ha bandito - per le finalità di cui sopra- due distinte procedure:

- concorso straordinario per il ruolo
- procedura straordinaria ai soli fini abilitanti

### Requisiti d'accesso

- **Posti comuni**

Possono accedere al [concorso straordinario](#) (Decreto 510) per il ruolo scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso dei requisiti di seguito riportati (possesso congiunto):

- **tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali** anche non consecutive svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno
- **un anno** deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
- possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso ovvero abilitazione o idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso)
- **Posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)**

Il requisito richiesto, sino al 2024/25, è il diploma di accesso alla classe di concorso della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

- **Posti di sostegno**

I requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno. I partecipanti al [TFA IV ciclo possono accedere alla procedure per il sostegno anche con riserva](#)

Se in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura concorsuale per il ruolo, possono accedere anche i docenti già assunti a tempo indeterminato



## 2. [concorso straordinario ai soli fini abilitanti](#) (Decreto 497)

Al concorso straordinario ai soli fini abilitanti accedono i docenti con i seguenti requisiti:

- tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno.
- **almeno un anno di servizio** deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
- l'aspirante deve essere in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso o diploma per ITP)

Le tre annualità di servizio possono essere state svolte **presso le scuole statali o paritarie**

Se **prestato nei percorsi IeFP o nei progetti regionali salvaprecari** il relativo servizio deve essere stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni (scuola secondaria)

Il servizio può essere misto: statale e paritario/IeFP.

I tre anni di servizio potranno essere stati svolti in ordini di scuola diversi, fermo restando l'obbligatorietà dell'anno di servizio specifico

I docenti **di ruolo** possono partecipare a prescindere dal requisito di "almeno un anno di servizio .....nella classe di concorso per la quale si concorre".



## In sintesi:

La differenza dei requisiti per la partecipazione al concorso straordinario per il ruolo e/o a quello per la sola abilitazione consiste nel fatto che:

per partecipare **per il ruolo** il servizio deve essere stato svolto **tutto nella scuola secondaria statale.**

per partecipare esclusivamente **a fini abilitativi**, il servizio può essere stato prestato **"in qualunque grado di istruzione"** e **anche nella scuola paritaria o nei percorsi IeFP (o misto)**, ferma restando l'obbligatorietà dell'anno di servizio specifico

## Il bando

Dalla procedura per il conseguimento dell'abilitazione **sono escluse** le classi di concorso

A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A66 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica

B01 Attività pratiche speciali

B29 Gabinetto fisioterapico

B30 Addetto all'ufficio tecnico

B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici

B32 Esercitazioni di pratica professionale

B33 Assistente di Laboratorio ex C999 II GRADO PERS. I.T.P.(L.124/99,ART.8 COM.3)

## Cosa si intende per annualità di servizio

“servizio prestato **per almeno 180 giorni nell’anno scolastico** o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio **prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale** ”

**Sono un docente con tre anni di servizio svolti esclusivamente su sostegno nel periodo temporale previsto. Posso partecipare?**

Il bando di concorso esclude la partecipazione, perché è necessario **un anno** di servizio specifico per la classe di concorso richiesta.

**Ho due anni di servizio su sostegno e uno su classe di concorso. Posso partecipare?**

Sì, purché l’anno di servizio su posto comune sia specifico per la classe di concorso richiesta.

**Ho svolto servizio per una classe di concorso quando non avevo ancora i CFU per accedere. Posso considerare validi quegli anni?**

Sì, purché il titolo di accesso sia completo dei CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso alla data di scadenza della domanda e il servizio sia stato prestato nell’arco temporale utile.

**Ho due anni di servizio nella statale e uno nella paritaria. Posso partecipare per i 24.000 posti in ruolo?**

No, può partecipare solo alla **procedura straordinaria per l’abilitazione**. [Requisiti](#)

**Sono un docente di ruolo. Posso partecipare al concorso straordinario?**

Sì. Per partecipare alla procedura straordinaria per il ruolo è necessario avere gli stessi requisiti richiesti ai docenti precari. Se si hanno tre anni di servizio ma in altro grado di scuola si può partecipare alla procedura per l’abilitazione. [Requisiti](#)

**Posso partecipare con servizio svolto nel 2019/20?**

Sì, la partecipazione è intesa con riserva. L’annualità deve essere raggiunta entro il 30 giugno 2020.

**Per partecipare per il sostegno è necessaria la specializzazione?**

Sì, specializzazione relativa al grado di scuola richiesto. I corsisti del TFA sostegno IV ciclo sono ammessi con riserva purché conseguano il titolo entro il 15 luglio 2020.

**E’ valido il servizio prestato tramite MAD?**

Sì, il servizio prestato tramite MAD è a tutti gli effetti servizio a tempo determinato. Il contratto stipulato è uguale a quello dei colleghi assunti tramite scorrimento delle graduatorie.

## **Procedure partecipazione e regione**

Gli aspiranti potranno partecipare al massimo alle seguenti procedure:

1. sostegno primo grado
2. sostegno secondo grado
3. una sola classe di concorso

Per le suddette procedure si può partecipare in una sola Regione.

## Quando e come si svolge la prova scritta?

Non è stata ancora stabilita una data, la prova dovrà svolgersi al pc. Si tratta di 80 quesiti a risposta multipla, in 80 minuti. Supera la prova il candidato che consegue almeno 56/80.

### [Decreto Dipartimentale n 510 del 23 aprile 2020](#)

### [Allegato A - Prospetto ripartizione Posti](#)

### [Allegato B - Prospetto Aggregazioni](#)

### [Allegato C - Programmi prova scritta](#)

### [Allegato D - Tabella dei titoli valutabili](#)

### [Dove sostenere l'esame](#)

### [Come partecipare](#)

**Il candidato che concorre per più procedure concorsuali presenta comunque un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali alle quali intende partecipare.**

- [D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016](#) (titoli e classi di concorso)
- [D.M. n. 259 del 9 maggio 2017](#) “

\*\*\*\*\*

## [Concorso ordinario DOCENTI scuola secondaria](#) (Decreto 499)

### Docenti di ruolo

Il docente già assunto **a tempo indeterminato in altro grado di istruzione** può partecipare al concorso ordinario per la secondaria di I e II grado.

Il requisito di accesso è o l'abilitazione già in possesso per la classe di concorso richiesta oppure la laurea che consente l'accesso alla classe di concorso ([è necessario controllare il piano di studi individuale](#))

I docenti di ruolo **non** hanno l'obbligo di acquisire i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017.

Il loro titolo di accesso in questo caso è: abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla classe di concorso richiesta (laurea per le classi di concorso della tabella A, diploma per classi di concorso ITP).

Per accedere al concorso su posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa specializzazione.

Il superamento di tutte le prove del concorso, anche se non ci si colloca nel numero dei posti a bando per quella classe di concorso, **determina il conseguimento dell'abilitazione.**



**REQUISITI (alla data di presentazione della domanda):**

- **abilitazione specifica** sulla classe di concorso oppure
- **laurea** (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e **24 CFU** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
- **abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione**, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente

**Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)** il requisito richiesto sino al 2024/25 è: il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

**Per i posti di sostegno:**

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.

**24 CFU**, non richiesto a ITP e abilitati

**Si può partecipare per 1 regione, per max 4 procedure**, una per ciascuna: I grado, II grado, sostegno I grado e II grado)

[Come partecipare](#)

[Dove sostenere l'esame](#)

## **Titoli di studio – scheda MIUR**

I titoli di studio previsti per l'accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel [DPR 19/2016](#) e [DM 259/2017](#) ;

Nella [Tabella A](#) , allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

Nella [Tabella B](#) , allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C ( trasformatasi in B anno 2016 ) allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

[DPR 19/2016](#)

[Tabella A](#)

[Tabella B](#)

[Tabella A/1](#)

[DM 259/2017](#)



[DM 259-17 – Allegato A NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI](#)

Piani di studio scuole ed istituti ogni ordine e grado:

[Allegato\\_B.pdf](#)

[Allegato\\_C.pdf](#)

[Allegato\\_D.pdf](#)

[Allegato\\_E.pdf](#)

Le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma solo quelle riportate nell'allegato A, con particolare riferimento a "LICEO SPORTIVO" leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO"; dove è scritto: "LM 11 -Conservazione e restauro dei beni culturali" leggasi: " LM11 -Scienze per la conservazione dei beni culturali".

Esistono anche [servizi online](#) che facilitano la consultazione per titolo di accesso

\*\*\*\*\*

## Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria

Parte il nuovo concorso a posti comuni e di sostegno per il personale docente così come previsto dal Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando).

La procedura concorsuale ha carattere regionale ed è finalizzata alla copertura di complessivi 12.863 posti nelle scuole dell'infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato 1 del bando.

[Come partecipare](#)

[Dove sostenere l'esame](#)

## **SPECIALE TFA SOSTEGNO DIDATTICO 2020**

Per una preparazione efficace è disponibile il [nuovo manuale](#) per tutte le prove d'esame, valido per la scuola di ogni ordine e grado.

Il volume è disponibile anche in kit completo con esercizi commentati, tracce svolte e competenze linguistiche:

[scopri il kit per scuola infanzia e primaria](#)

[scopri il kit per scuola secondaria](#)

In omaggio con il manuale il **software di simulazione per infinite esercitazioni.**

**ACQUISTA IL MANUALE**

## **Obbligo quinquennale per tutti gli assunti dal 1° settembre 2020**

Il **comma 17-octies dell'articolo 1 del Decreto Scuola 126/219** innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 l'**obbligo di permanenza nella scuola di titolarità** per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, con alcune limitate eccezioni.

Fanno eccezione le assunzioni effettuate fino all'a.s. **2019/20**, nelle quali alcuni docenti hanno il vincolo triennale (infanzia e primaria) e alcuni già quello quinquennale (scuola secondaria), in riferimento alla graduatoria da cui sono stati assunti in ruolo.

In dettaglio, il **comma 17-octies** stabilisce che i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo **dopo 5 anni scolastici** di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Tale previsione si **applica a decorrere** dalle immissioni in ruolo disposte per **l'anno scolastico 2020-2021**.

L'obbligo di permanenza quinquennale è parimenti esteso anche:

– al personale docente della scuola **secondaria** di **primo** e **secondo grado** che supera il periodo di formazione e di prova del **concorso straordinario** secondaria

– al personale docente ed educativo immesso in ruolo, a domanda, in province diverse da quelle delle rispettive graduatorie qualora residuino posti vacanti e disponibili. (in base a CALL VELOCE e fascia aggiuntiva)

## **Circolare MIUR 392 del 18 marzo (coronavirus e scuole..)**

### **Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.**

L'articolo 120, comma 4, consente la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per **assistenti tecnici** (\*) da parte delle istituzioni scolastiche del I ciclo. Saranno date indicazioni in merito alle graduatorie da utilizzare per il conferimento dei predetti incarichi.

(\*) **n.d.r.:** area informatica/elettronica

## **Circolare 388 del 17/03/2020**



Ovvero.....[Decreto legge 18/2020](#)

4 .Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere **contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici**, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**Sei un assistente tecnico.... in attesa di lavoro..... area AR02 informatica/elettronica? ..Informati presso gli Istituti comprensivi e le Direzioni didattiche.**

\*\*\*\*\*

## **I TITOLI VALUTABILI NELLE VARIE GRADUATORIE DI CUI E' PREVISTO IL RINNOVO.**

### **Valutazione del punteggio dei titoli culturali (certificazioni linguistiche e informatiche)**

... per attuare scelte formative secondo parametri oggettivi... e non secondo le sollecitazioni di questa o quella Agenzia..



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

[Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti II Fascia 2017](#)

[Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti III Fascia 2017](#)

[Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Esaurimento Insegnanti \(D.M. n. 235/14\)](#)

[Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie ATA 2017](#)

[Tabella Valutazione Titoli - Concorso DS 2016/17](#)

[Tabella Valutazione Titoli - Concorso a Cattedre 2015/2016](#)

[Tabella Valutazione Titoli - Mobilità: docenti, ATA ed educatori 2016](#)

[Riconoscimento dei titoli di specializzazione - Italiano L2 \(Italiano per stranieri\) 2015](#)

[Graduatorie Interne Istituto 2016](#)

[Tabella Valutazione Titoli \(Allegato C\) - Concorso DSGA](#)

\*\*\*\*\*

## **Immissioni in ruolo:**

in via di emanazione i decreti attuativi per la fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito dei concorsi e la call veloce. Già autorizzate le 4.500 nomine per recupero dei posti quota 100 dello scorso anno scolastico.

Immissioni in ruolo settembre 2020: tutte le novità della legge 159/2019. Alla vigilia dei concorsi analizziamo il sistema delle immissioni in ruolo.

## **Immissioni in ruolo: GaE, concorso 2016 e 2018, concorso straordinario**

Le immissioni in ruolo, in prima istanza, si svolgeranno secondo la procedura consueta: 50% GaE e 50% ai concorsi 2016/2018.

Gli eventuali posti non assegnati dalle GaE **passano ai concorsi 2016/18**.

**Per le graduatorie del concorso (straordinario) riservato ai docenti abilitati bandito nel 2018** ai sensi del [co. 3 dello stesso art. 17 del Decreto L.vo 59/2017](#) va messo in evidenza che al netto dei posti coperti con le graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2016, è destinato il 100% dei posti per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, **l'80%** per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, **il 60%** per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, **il 40%** per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026, **il 30%** per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028 e **il 20%** per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.

Terminata questa fase, per la secondaria, si passa alle assunzioni da concorso straordinario 2020.

Al concorso straordinario spetta il 50% dei posti residuati dalla fase precedente, fino ad arrivare alla copertura di tutta la graduatoria (24.000 posti). L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

## **Proroga Graduatorie di merito 2016**

Le graduatorie di merito, compreso elenco idonei, del concorso 2016, sia infanzia primaria che secondaria, sono state prorogate di un ulteriore anno. In questo modo la validità delle graduatorie diventa quinquennale.

## **Call veloce**

I docenti già inseriti nelle GaE, nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018 possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.

Si potrà scegliere una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.

## Inserimento docenti in fascia aggiuntiva

I docenti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso 2016 e 2018 sia primaria e infanzia che secondaria possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi straordinario 2018 per infanzia e primaria e straordinario 2018 secondaria per docenti abilitati, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.

## Vincolo nella scuola diventa di cinque anni

A decorrere dalle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2020/21, scatta il vincolo quinquennale di permanenza nella scuola.

Non sarà possibile richiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola prima di cinque anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità.

\*\*\*\*\*



**Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto**  
**Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997**  
**Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola**

## Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

**Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni**, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali
- Reddito di cittadinanza



## **Ricostruzione di carriera e ricorsi , necessita chiarezza**

**Che cosa ha stabilito la Cassazione con le recenti sentenze del 28 novembre?**

“La Cassazione, con le sentenze nn. [31149](#) e [31150](#) del 28 novembre 2019, ha stabilito una volta per tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal Miur sono illegittime perché violano il **principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo**

**In base a quali regole dovranno adesso essere riviste le ricostruzioni della carriera?**

“Per gli insegnanti, che attualmente ottengono la valutazione soltanto del servizio che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure del servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, con la regola però dell’equiparazione ad anno intero di tali servizi, occorrerà valutare caso per caso.

Occorrerà cioè verificare il rispetto del principio di parità del trattamento retributivo per ogni insegnante, comparando l’anzianità spettante con il computo integrale del servizio preruolo **effettivamente prestato**, ossia considerando tutto il servizio svolto con i contratti a tempo determinato, con quello riconosciuto dal Miur con l’eventuale parificazione ad anno pieno dei servizi di durata superiore ai 179 giorni”.

Nell’attuale 180 giorni valgono un anno; con il nuovo conteggio 180 giorni valgono mesi 6 ed è negata la possibilità di riempire gli spazi di mancato servizio.

Sarà necessario valutare caso per caso per non incorrere in eventuali infauste conseguenze a livello di trattamento economico

**Proviamo a esporre qualche esempio di applicazione del nuovo criterio di ricostruzione della carriera secondo i principi elaborati dalla Cassazione, differenziando i servizi svolti di anno in anno fino al 31 agosto da quelli al 30 giugno o ancora inferiori.**

“Prendiamo il caso di un docente con 7 anni di preruolo con supplenze tutte al 31 agosto. Tale docente, nel decreto di ricostruzione di carriera, ha ottenuto il riconoscimento di 6 anni (4 per intero e 3 per  $2/3 = 6$ ) Con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione, ossia secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, avrebbe diritto a 7 anni”.

“Per il personale ATA che ottiene la valutazione del preruolo secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, non è necessaria alcuna esemplificazione: tutti i decreti di ricostruzione della carriera del personale Ata con più di tre anni di servizio preruolo, infatti, sono non conformi e andranno rielaborati secondo il principio stabilito dalla Cassazione della integrale valorizzazione dei periodi di lavoro svolti con i contratti a termine”.

**(FAQ) dalle**

**OO.SS.** [Area di Lucca](#) [Area di Massa Carrara](#)

[17 Dicembre 2019](#)

**Perché affermi che tanti, facendo ricorso, potrebbero perdere qualcosa?**

Perché la Corte di Cassazione ha rimandato la questione della ricostruzione di carriera al **giudice di merito** che deve “accertare la sussistenza della denunciata discriminazione”. Per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente *ab origine* a tempo indeterminato, e ciò implica che **non potranno essere**

**valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro**, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489".

La Corte ha scritto chiaramente che **non potrà valere la regola secondo la quale si considera che un docente ha insegnato tutto l'anno se ha fatto 180 giorni di scuola o ha prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.**

\*\*\*\*\*

**Puoi fare qualche esempio per spiegarti meglio?**

Prendo il mio caso. Io ho un precariato riconosciuto di sette anni: ho lavorato un anno **da inizio dicembre fino alla fine degli scrutini e poi sei anni sempre con contratti dal primo settembre al 30 giugno**. Con le attuali regole, la mia anzianità di servizio pre-ruolo è stata calcolata in 72 mesi (6 anni)(e al sedicesimo anno di ruolo mi verranno riconosciuti altri dodici mesi).

Con i principi stabiliti dalla Cassazione, il mio servizio verrebbe considerato di una durata pari a (mesi  $10 \times 6 \text{ anni}$ )+6=66 mesi.

Ci perderebbe anche un docente con cinque anni di precariato in cui ha lavorato sempre dal 1° ottobre al 30 giugno. Con le attuali regole, il suo precariato verrebbe considerato di una durata pari a  $(12 \text{ mesi} \times 4 \text{ anni}) + (12 \text{ mesi} \times (2/3)) = 56$  mesi. Con i principi stabiliti dalla Cassazione, il suo precariato verrebbe considerato pari a mesi  $9 \times 5 = 45$  mesi.

**Quali rischi corro se faccio ricorso ad un giudice per la mia ricostruzione di carriera?**

**Ricorrere al giudice per chiedere un ricalcolo del periodo preruolo potrebbe portare alla spesa per l'avvocato ed ha una perdita netta in termini di precariato riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.** E questo potrebbe avere un effetto negativo diretto – vengo attribuito ad una fascia stipendiale peggiore rispetto a quella attuale perché non ho diritto ad uno scatto di anzianità -, o indiretto – passerò di fascia stipendiale più tardi rispetto a quello che mi potrebbe accadere oggi perché lo scatto di anzianità arriverà più tardi.

\*\*\*\*\*

## Occhiali da vista? Occhiali da sole?



Da **ANTONELLI OTTICA:**

□ **a Terni** – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)

□ **a Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);

□ **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

## Accesso agli atti per procedimento disciplinare, l'accusato ha diritto di conoscere i segnalanti e il contenuto della segnalazione?

*di Avv. Marco Barone*

Capita spesso di veder dei procedimenti disciplinari avere luogo dopo delle segnalazioni. Il lavoratore, ha per diritto riconosciuto espressamente dalla legge, quello di visionare ed estrarre tutti gli atti correlati al procedimento disciplinare per difendersi compiutamente. Discorso più controverso per il diritto di avere anche i nominativi dei segnalanti. Sul punto interviene una importante sentenza del Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 28-11-2019) 02-01-2020, n. 28

### In Fatto

Un Dirigente scolastico tramite i propri difensori in relazione all'avvio di un procedimento disciplinare chiedeva una serie di atti e documenti. L'amministrazione non rispondeva pienamente alle richieste. Non avendo ottenuto riscontro alla propria domanda di accesso agli atti con il ricorso in primo grado ha chiesto l'annullamento del diniego maturato per silentium e l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione, con conseguente condanna dell'amministrazione agli adempimenti consequenziali. Il T.A.R. riteneva parzialmente fondate le censure proposte, sottolineando l'illegittimità dell'operato della pubblica amministrazione, in relazione alla mancata concessione dell'accesso agli atti richiesti, mitigando però l'accoglimento dell'istanza negando alla ricorrente la conoscenza dei dati riguardanti l'identità dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni.

### Il diritto del lavoratore di visionare ed accedere agli atti

Il lavoratore per potersi difendere nell'ambito del procedimento disciplinare ma anche al fine di tutelare la propria persona ha chiesto i documenti inerenti alla procedura a cui era stata sottoposta. Il primo giudice, da un lato, ha riconosciuto che **in relazione agli atti del procedimento disciplinare debba riconoscersi in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, strumentale alla difesa** della ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare subito e sfociato nell'irrogazione di una sanzione; dall'altro, ha ritenuto che l'amministrazione dovesse oscurare i dati riguardanti l'identità dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 (come da ultimo modificato dall'art. 1 della L. n. 179 del 2017) il quale notoriamente disciplina il c.d. Whistleblowing. Nel motivare la sua decisione, il T.A.R. si è discostato da un suo stesso precedente, evocato sia in primo grado che davanti a questo Consiglio dall'appellante, ossia la sentenza 8 giugno 2018, n.3880, resa tra le stesse parti processuali.

### La normativa

Occorre in primo luogo ricordare come la disciplina del citato art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 sia derogatoria rispetto a quella generale in tema di ostensibilità degli atti della pubblica amministrazione. L'accesso ai documenti costituisce infatti un principio generale dell'attività amministrativa (art. 22, comma 2, L. n. 241 del 1990) e la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni (art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009; art. 1 D.Lgs. n. 33 del 2013). In questa direzione, si muovono gli ulteriori interventi legislativo, come quello contenuto nella L. n. 190 del 2012 e nel successivo D.Lgs. n. 33 del 2013, con l'introduzione dell'istituto dell'accesso civico; e poi, a seguito del D.Lgs. n. 97 del 2016 e alla riformulazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, la nascita del cd. accesso generalizzato, quale istituto attinente alla cd. solidarietà orizzontale, quale nuovo modello di cittadinanza attiva (sul fondamento dei vari istituti sommariamente descritti, vedi Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1546, dove si legge che "Sia l'accesso documentale ex art. 22




della L. n. 241 del 1990, sia l'accesso civico ex art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, hanno lo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire la partecipazione dei privati"). Appare allora evidente che la disciplina di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2019 si ponga in rapporto di eccezione rispetto al principio generale di accessibilità nei casi in cui sussista un interesse giuridicamente rilevante. Tale eccezionalità è suffragata anche dalla lettura della disposizione stessa, che collega la sua applicabilità ad una serie di presupposti molto stringenti (in particolare l'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e i soggetti tassativamente indicati come destinatari della segnalazione). Ne deriva che l'istituto, secondo le regole delle norme eccezionale, non possa essere applicato "oltre i casi e i tempi in esse considerati", secondo la regola di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

### L'istituto del whistleblowing (segnalazione di illeciti) e il diritto di accesso agli atti

In tema di applicazione dell'istituto del cd. **whistleblowing**, (segnalazione di illeciti) disciplinato dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, ogni qualvolta si sia in presenza di una segnalazione non indirizzata ai soggetti ivi indicati (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; Autorità nazionale anticorruzione; autorità giudiziaria ordinaria o contabile) e non motivata "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione" (come avviene quando vi confluiscano anche scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro), la segnalazione stessa non è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**n.d.r.:** In estrema sintesi: qualora l'interesse da tutelare sia squisitamente personale da parte dell'alunno e/o della famiglia ed estraneo all'ipotesi di segnalazione di illeciti di interesse amministrativo, contabile o penale, qualsiasi segnalazione **non** potrà essere sottratta all'accesso agli atti ed a chi li ha prodotti da parte della Amministrazione scolastica.

**N.B.:** Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all'esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

# Agorà 2020

Tesserina valida sino a giugno 2020 \_\_compreso\_\_